

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard Monguiral e P. Angelova Georgieva, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 giugno 2020 (procedimento R 2270/2019 1), concernente la domanda di registrazione del segno figurativo imot.bg quale marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Rezon OOD è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 329 del 5.10.2020.

Ordinanza del Tribunale dell' 8 giugno 2021 — Shindler e a. / Consiglio

(Causa T-198/20) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom – Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso – Cittadini del Regno Unito – Perdita della cittadinanza dell'Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»)

(2021/C 310/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d'Ascoli, Italia) ed altri 9 ricorrenti, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato all'ordinanza (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, R. Meyer e J. Ciantar, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, totale o parziale, da una parte dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7) e, dall'altra parte, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Commissione europea e di British in Europe.
- 3) Harry Shindler e gli altri ricorrenti, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato, sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea, fatta eccezione per quelle relative alle domande di intervento.

- 4) Harry Shindler e gli altri ricorrenti, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato, il Consiglio, la Commissione e British in Europe supporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.

(¹) GU C 201 del 15.6.2020

Ordinanza del Tribunale dell'8 giugno 2021 — David Price / Consiglio

(Causa T-231/20) (¹)

(«Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom – Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso – Cittadini del Regno Unito – Perdita della cittadinanza dell'Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»)

(2021/C 310/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: David Price (Le Dorat, Francia) (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, R. Meyer e M.-M. Joséphidès, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE, diretta all'annullamento parziale, da un lato, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7) e, dall'altro, della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d'intervento della Commissione europea.
- 3) Il sig. David Price è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario e ad eccezione di quelle riguardanti la domanda d'intervento.
- 4) Il sig. Price, il Consiglio e la Commissione supporteranno ciascuno le proprie spese relative alla domanda d'intervento.

(¹) GU C 209 del 22.6.2020.